

Penale Sent. Sez. 2 Num. 41686 Anno 2019

Presidente: CAMMINO MATILDE

Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udiienza: 11/07/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FRANCO DOMENICO N. IL 23/05/1979

avverso la sentenza n. 116/2018 CORTE APPELLO di BRESCIA, del  
08/03/2018

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2019 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Dell'Olio Rosco*  
che ha concluso per *il rigetto*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *Falcone Amme in sost. Am.*  
*Alessandro che si rigosta ai motivi*

## **RITENUTO IN FATTO**

FRANCO Domenico ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che l'8.3.2018, in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale ha rideterminato la pena inflittagli dal Tribunale di Bergamo per concorso nei reati di furto della vettura Range Rover ed auto riciclaggio, così qualificata l'originaria imputazione di riciclaggio.

Lamenta il ricorrente il mancato assorbimento del delitto di furto nel reato di auto riciclaggio.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO.**

La sentenza deve essere parzialmente annullata alla luce delle seguenti considerazioni.

Dalle sentenze di merito è emerso in maniera incontrovertibile che l'imputato è stato sorpreso dagli operanti, il 14.2.2017, all'interno del capannone industriale sito in comune di Zone, mentre era intento, assieme al correo BERACHAD Laychi, a smontare una autovettura Range Rover, risultata provento di furto avvenuto il 26 gennaio 2017.

Il FRANCO già in sede di convalida dell'arresto per riciclaggio si dichiarava autore del furto della macchina, fornendo particolari che confermavano le sue affermazioni. I giudici di merito lo ritenevano pertanto responsabile del reato presupposto. Ritenevano inoltre che le condotte dirette alla distruzione delle targhe e alla cannibalizzazione di alcuni pezzi smontati dalla Range Rover costituivano condotte di trasferimento di beni (o di parte di essi) provenienti da reato in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa e quindi integravano la fattispecie di auto riciclaggio.

Contesta il ricorrente tale decisione ritenendo assorbito il delitto di furto in quello di auto riciclaggio.

Merita a questo punto una brevissima digressione in ordine all'evoluzione legislativa della disciplina del riciclaggio che ha portato all'introduzione del reato di auto riciclaggio.

Si è partiti da una figura di reato fortemente proiettata verso il delitto presupposto e, non a caso, rubricata come «*Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione*», pensata come fattore di ulteriore deterrenza rispetto alla commissione dei delitti "a monte" e ispirata dunque ad una logica di complementarità, quanto a punizione, rispetto ad essi e si è arrivati a quella che è stata definita la conquista dell'etichetta "riciclaggio" nel primo intervento compiuto negli anni '90, unitamente ad un ampliamento dei delitti nominati presupposto e alla previsione altresì della figura del reimpiego, per giungere al quadro di disciplina esistente caratterizzato dallo sganciamento del riciclaggio (e del reimpiego nel frattempo introdotto) da delitti specifici, nonché dal progressivo ampliamento dei contorni della condotta incriminata

L'estensione dei confini normativi del delitto di riciclaggio, in una con l'opera di dilatazione cui gli elementi costitutivi della fattispecie sono andati incontro nella prassi applicativa, hanno fatto di esso una figura criminosa in grado di spaziare dal "taroccamento di auto e motorini" – sottraendo così spazio al delitto di ricettazione nella misura in cui si fosse in presenza di un ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa dei beni – all'investimento nel mercato finanziario di ingenti capitali illeciti, per la parte in cui il riciclaggio occupa, in virtù della clausola di riserva "a suo favore" prevista nell'art. 648-ter c.p., lo spazio proprio dell'ipotesi di reimpiego.

In questo quadro con l'introduzione dell'autoriciclaggio la scelta del legislatore è stata quella di identificare condotte che, a suo giudizio, sono espressive di un disvalore aggiuntivo rispetto al delitto presupposto senza procedere all'eliminazione della clausola di riserva di cui all'art. 648-bis c.p., lavorando sulla condotta di reimpiego, ritenendo però di dover apportare dei correttivi una volta riferita all'autore o concorrente nel delitto presupposto.

Da un lato, infatti, l'autoriciclaggio si distingue dall'art. 648-bis sia perché nel riciclaggio sono puniti anche i comportamenti diversi dalla sostituzione e dal trasferimento ("altre operazioni") che ostacolano la rintracciabilità del provento, sia perché nell'autoriciclaggio le condotte di *laundering* devono risolversi in un impiego in attività economiche e finanziarie, e rivelarsi «autenticamente frappositive, idonee a recare concreto ostacolo alla identificazione del provento illecito». Il nuovo delitto si differenzia infatti dal reimpiego di cui all'art. 648-ter, il quale non contempla - a differenza del primo - alcun profilo di necessaria decettività della condotta.

Ciò detto per quello che qui rileva le condotte di autoriciclaggio non contemplano quelle operazioni – distinte dalla sostituzione e dal trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative - che siano tali da frapporre ostacoli all'identificazione di denaro e beni di provenienza illecita. Operazioni che rientrano invece nella fattispecie di riciclaggio e nelle quali è stata compresa la mera attività di "taroccamento o di cannibalizzazione di autovetture" proprio perché tesa ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Il FRANCO, come indicato dai giudici di merito, è stato sorpreso nell'atto di smontare l'autovettura Range Rover, risultata provento di furto, e quindi nell'atto di compiere un mero intervento sul bene teso ad ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa e quindi un'attività di riciclaggio e non di autoriciclaggio.

Lo stesso è stato però riconosciuto come autore del reato presupposto di furto, con conseguente applicazione della clausola di riserva di cui al primo comma dell'art. 648 bis c.p.p.

Ciò premesso e in applicazione della regola dettata dall'art. 129, 1° co., c.p.p. la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di autoriciclaggio perché il fatto non sussiste e con rinvio per la rideterminazione della pena in ordine al reato di furto ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di autoriciclaggio perché il fatto non sussiste e con rinvio per la rideterminazione della pena in ordine al reato di furto ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. Dichiarà irrevocabile l'affermazione di responsabilità relativamente al reato di furto.

Così deliberato in Roma il 11.7.2019

Il Consigliere estensore

Giovanna VERGA



Il Presidente

Matilde CAMMINO

